

INDENNITÀ DI MOBILITÀ E TRATTAMENTO SPECIALE EDILIZIA (TSE) IN DEROGA PROROGHE 2010

(art. 1, co. 30-31, legge 13 dicembre 2010, n. 220)

RICHIESTA DI PROROGA	L'istanza di proroga deve essere presentata all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Via XXVIII Febbraio n.1, 09131 Cagliari - entro il 23.03.2011 .																												
DESTINATARI	Dal 01.01.2011 sono destinatari di proroga di mobilità in deroga i lavoratori già beneficiari di indennità di mobilità in deroga alla data del 31.12.2010. La concessione della proroga ai singoli lavoratori è subordinata alla permanenza dei requisiti soggettivi.																												
CAUSE DI ESCLUSIONE e DI DECADENZA DAL BENEFICIO	<p>Il lavoratore è escluso o decade dal beneficio in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ abbia rifiutato di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale; ✓ abbia esaurito il periodo di concessione; ✓ sia stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ✓ abbia svolto un'attività di co.co.pro. con reddito annuo superiore a € 8.000; ✓ abbia intrapreso un'attività autonoma; ✓ sia diventi titolare di pensione diretta; ✓ abbia rifiutato di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro; ✓ non abbia accettato l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza; ✓ non abbia accettato di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. 																												
DOMANDA	La richiesta deve essere presentata all'Assessorato Regionale del Lavoro - Via XXVIII Febbraio n.1, 09131 Cagliari - entro il 23.03.2011 .																												
DECORRENZA	Dal 1° gennaio 2011																												
DURATA	Entro i limiti previsti dalla Determinazione dirigenziale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione sociale, cooperazione e sicurezza sociale. L'indennità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a 12 mesi.																												
IMPORTI	<p>Nei primi 12 mesi 100% del trattamento CIGS percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, al netto del contributo del 5,84%</p> <p>Nel caso di prima concessione successiva alla scadenza della mobilità ordinaria l'indennità è pari all'importo dell'indennità ordinaria percepita a partire dal 13° mese.</p> <p>In entrambi i casi l'indennità è corrisposta nei limiti sottoriportati:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Importo al netto del contributo</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Importo lordo</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Anno</th> <th style="text-align: center;">Retribuzione di riferimento</th> <th style="text-align: center;"></th> <th style="text-align: center;"></th> <th style="text-align: center;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2009</td> <td style="text-align: center;">Inferiore a</td> <td style="text-align: center;">€ 1.917,48</td> <td style="text-align: center;">€ 834,55</td> <td style="text-align: center;">€ 886,31</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Superiore a</td> <td></td> <td style="text-align: center;">€ 1.003,05</td> <td style="text-align: center;">€ 1.065,26</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2010</td> <td style="text-align: center;">Inferiore a</td> <td style="text-align: center;">€ 1.931,86</td> <td style="text-align: center;">€ 840,81</td> <td style="text-align: center;">€ 892,96</td> </tr> </tbody> </table>							Importo al netto del contributo	Importo lordo	Anno	Retribuzione di riferimento				2009	Inferiore a	€ 1.917,48	€ 834,55	€ 886,31		Superiore a		€ 1.003,05	€ 1.065,26	2010	Inferiore a	€ 1.931,86	€ 840,81	€ 892,96
			Importo al netto del contributo	Importo lordo																									
Anno	Retribuzione di riferimento																												
2009	Inferiore a	€ 1.917,48	€ 834,55	€ 886,31																									
	Superiore a		€ 1.003,05	€ 1.065,26																									
2010	Inferiore a	€ 1.931,86	€ 840,81	€ 892,96																									

	Superiore a	€ 1.010,57	€ 1.073,25
	<p>La misura del trattamento è <u>ridotta</u> del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% nel caso di prima proroga; ▪ 30% nel caso di seconda proroga; ▪ 40% nel caso di proroghe successive. <p>Ogni abbattimento come sopra individuato, in ossequio ad un principio generale di maggior favore per il lavoratore, opera solo dopo 12 mesi, anche non continuativi, di erogazione dell'ammortizzatore in deroga previsto nell'accordo (prima concessione e/o proroga).</p>		
PRESTAZIONI ACCESSORIE	<p>Assegno Nucleo Familiare - erogabile massimo per 26 quote al mese</p> <p>Contribuzione figurativa utilizzabile per il diritto e la misura per tutti i trattamenti pensionistici diretti</p>		
OPZIONE	<p>Se titolare di Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità, il lavoratore ha la possibilità di optare tra il trattamento di pensione e l'indennità di mobilità compilando l'apposito riquadro sul mod. DS21.</p> <p>Se, nel corso del periodo indennizzabile, al lavoratore viene riconosciuto il diritto alla Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità lo stesso per optare ha tempo massimo 60 giorni dalla data in cui l'INPS gli comunica l'accoglimento e l'importo della pensione accolta.</p>		
PAGAMENTO	Mensile, diretto a carico INPS, mediante bonifico postale o accredito sul conto corrente bancario o postale		
SOSPENSIONI	<p>Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato</p> <p>Attività di cocopro con reddito annuo superiore a € 4.500,00=</p> <p>Percezione dell'indennità di maternità</p>		
INCOMPATIBILITÀ	<p>Con tutti i trattamenti di disoccupazione.</p> <p>Con l'indennità di maternità.</p> <p>Con tutti i trattamenti pensionistici.</p> <p>Con attività lavorativa autonoma o dipendente.</p>		
CUMULABILITA'	<p>Cumulabile con l'indennità post sanatoriale TBC.</p> <p>Cumulabile con lavoro occasionale accessorio (voucher) fino a € 3.000 annui (solo 2009 e 2010 - art.2, comma 148, Legge 191/2009).</p>		
<u>MODULISTICA</u>	<p>Da presentare all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale:</p> <p>a) in caso di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, tramite istanza cumulativa con allegato elenco lavoratori secondo format messo a disposizione dall'Assessorato regionale del lavoro. Il lavoratore dovrà presentare alla struttura INPS competente per territorio una dichiarazione di responsabilità inerente il permanere dei requisiti per beneficiare dell'indennità di mobilità unitamente alla DID.</p> <p>b) In caso di richiesta da parte del singolo lavoratore, lo stesso dovrà presentare alla struttura INPS competente per territorio una dichiarazione di responsabilità inerente il permanere dei requisiti per beneficiare dell'indennità di mobilità unitamente alla DID. In entrambi i casi il lavoratore potrà presentare all'INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello MV10 per la richiesta delle detrazioni d'imposta per carichi familiari; ✓ Anf/prest se viene richiesto l'Assegno per il nucleo familiare. 		